

LAURA GENIO

NOTAIO



ALLEGATO "A" all'atto n. 10508 della raccolta

STATUTO (approvato con delibera del 16/12/2023)

"CANOTTIERI BALDESIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
COSTITUZIONE E SCOPO BANDIERA GUIDONE

ARTICOLO 1

La Canottieri Baldesio formatasi in seno alla Società ginnastica il 1° gennaio 1887, costituitasi, in Società autonoma il 1° gennaio 1889 ed eretta in Ente Morale con R.D. 14 gennaio 1926 n. 293, è una libera Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro a carattere esclusivamente sportivo-ricreativo con sede in Cremona alla Via al Porto n. 3.

L'associazione assume la denominazione "**CANOTTIERI BALDESIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligo della formazione del bilancio previsto dalle normative vigenti.

ARTICOLO 2

La Canottieri Baldesio ha quale scopo:

lo sviluppo, la diffusione e la pratica delle discipline sportive ed in particolare di quelle incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e in particolare:

- a) di migliorare con l'esercizio del remo, del nuoto, del tennis, del calcio, delle bocce e di altre attività sportive, le forze fisiche e morali della gioventù;
- b) di promuovere ed organizzare gare sociali ed intersociali delle attività sportive praticate, partecipando a queste e ad altre manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. A tale scopo aderisce alla Federazione del CONI e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui aderisce.

La Canottieri Baldesio esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle attività di cui alla lettera a) del presente articolo.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nei precedenti commi a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali; le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dalla assemblea.

ARTICOLO 3

I colori sociali sono il bianco e l'azzurro; la bandiera sociale è rettangolare: bianca nella parte superiore con stella rossa presso l'asta ed azzurra nella parte inferiore con stella rossa al lato opposto.

Il guidone dell'Associazione è triangolare: bianco con stella rossa nella parte superiore ed azzurro nella parte inferiore.

DEI SOCI

ARTICOLO 4

I Soci si distinguono in:

ONORARI: sono coloro che per speciali benemerienze sportive, cospicue elargizioni e segnalati servizi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono esenti da qualsiasi quota e contributo.

I loro nomi verranno segnalati in apposita tabella d'onore da tenersi esposta nei lo-

cali sociali.

RAGAZZI: sono i figli dei soci di età compresa fra i 10 (dieci) ed i 14 (quattordici) anni che pagano una quota annua sociale di frequenza nella misura di 1/2 (un mezzo) rispetto a quella fissata per i soci ordinari. I ragazzi possono usufruire delle attrezzature e dei servizi subordinatamente alle attività delle altre categorie dei Soci. Il periodo di appartenenza alla categoria ragazzi non è computato agli effetti dell'anzianità.

GIOVANI: sono i figli dei soci di età compresa fra i 15 (quindici) ed i 17 (diciassette) anni che previa domanda di un genitore socio, pagano:

se provenienti dalla categoria ragazzi: la quota annua ordinaria per intero e la tassa di ammissione pari ad 1/10 (un decimo) di quella fissata per i soci ordinari; se NON provengono dalla categoria Ragazzi: la quota annua ordinaria per intero e la tassa di ammissione pari ad 1/4 (un quarto) di quella fissata per i soci ordinari. Essi possono usufruire delle attrezzature e dei servizi come i Soci Ordinari.

ORDINARI: sono coloro che avendo compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età pagano: se provenienti dalla categoria Giovani: la quota annua ed i contributi nelle misure stabiliti dall'Assemblea; se NON provenienti dalla Categoria Giovani: la quota annua, i contributi e la tassa di ammissione stabiliti dall'assemblea.

PATRONI: sono i Soci ordinari che abbiano compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età e che abbiano appartenuto all'Associazione per un periodo ininterrotto di 40 (quaranta) anni. Il Socio Patrono paga una quota annuale pari ad un mezzo di quella fissata per i Soci ordinari ed i contributi straordinari per l'intero.

ANZIANI: sono i soci patroni che hanno compiuto i 75 (settantacinque) anni di età. Essi sono esenti dal pagamento dei contributi straordinari ma pagano la quota ordinaria pari a 1/2 (un mezzo) di quella fissata per i Soci Ordinari.

SOCIO NON RESIDENTE: è quel socio che risiede all'estero o in Italia a 200 (duecento) Km da Cremona ed è pertanto impossibilitato a frequentare abitualmente la Società ed ad utilizzarne le strutture. Tale socio paga una quota associativa pari al 50% (cinquanta per cento) di quella ordinaria. Resta inteso che cessati questi requisiti l'interessato torna nella categoria di socio che gli compete.

ARTICOLO 5

Per ottenere la qualifica di Socio ordinario è necessario:

- a) avere specchiata moralità e buona condotta civile;
- b) aver compiuto 18 (diciotto) anni di età;
- c) presentare domanda scritta controfirmata da due Soci (esclusi i familiari) maggiorenni secondo il Codice Civile, in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali ed iscritti da almeno cinque anni. La delibera Consigliare di accoglimento e di reiezione della domanda è insindacabile ed inappellabile;
- d) la qualifica di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 6

I Soci e gli atleti sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento, le disposizioni ed i provvedimenti emanati dal Consiglio e dal Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7

Gli obblighi contributivi dei Soci cessano per quei casi di forza maggiore riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

I Soci fruiscono del diritto di accedere liberamente alla sede sociale, di utilizzare le attrezzature sociali e di partecipare a tutti gli altri vantaggi che potessero in avvenire essere procurati, salvo speciali disposizioni previste dal Regolamento.

Tutti i Soci sono considerati tali per l'intera durata dell'anno sociale con espressa e-

sclusione di partecipazioni temporanee all'Associazione.

ARTICOLO 9

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso da comunicare per iscritto entro la fine dell'anno sociale. L'accoglimento di detta domanda da parte del Consiglio Direttivo avrà efficacia a far tempo dall'inizio dell'anno successivo;
- b) per radiazione a causa di mancato pagamento di quote e contributi sociali relativi all'anno di riferimento;
- c) per esclusione a causa di azioni gravemente riprovevoli o contrarie al buon andamento della Associazione.

ARTICOLO 10

ATLETI: gli atleti sono coloro che, soci e non soci, vengono chiamati dal Consiglio Direttivo, per svolgere attività sportiva agonistica in difesa dei colori sociali. Le modalità di chiamata ed i requisiti di appartenenza sono disciplinati dalle norme del Regolamento.

Essi non pagano tasse, quote e contributi straordinari.

Terminato il periodo di attività agonistico-sportiva, gli atleti già Soci vengono reinscritti nella categoria dei Soci alla quale appartenevano o in quella a cui abbiano diritto.

DEGLI ORGANI SOCIALI

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci, per l'elezione dei Consiglieri, del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri.

L'assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio, può essere convocata anche dai Soci che, aventi diritto al voto, ed in numero di un decimo del totale dei Soci, con firme autenticate, inoltrino domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni.

La convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Dovrà inoltre essere comunicata ai Soci, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, in uno dei seguenti modi:

- a) con avviso scritto da inviarsi a tutti i Soci;
- b) mediante inserzione sul giornale quotidiano locale;
- c) con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

In ogni caso almeno 20 (venti) giorni prima, con precisazione dell'ordine del giorno. Dette convocazioni ed elezioni possono essere fatte anche per referendum.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, in particolare per l'approvazione dei bilanci, deve indicare l'ordine del giorno ed una sintesi dei dati di contabilità.

I bilanci vanno depositati presso la segreteria della sede a disposizione dei Soci almeno venti giorni prima.

ARTICOLO 12

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti.

ARTICOLO 13

Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci che, avendo raggiunto la maggiore età secondo il Codice Civile, siano in regola con il pagamento delle quote e contributi.

Ogni Socio ha un voto.

ARTICOLO 14

Ogni Socio non può avere più di una delega.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona da lui proposta all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 16

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) eleggere tra i Soci con diritto al voto con almeno 10 (dieci) anni di appartenenza ininterrotta alla Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o tre membri effettivi del Collegio dei Revisori e due supplenti;
- c) eleggere tra i soci con diritto al voto, con età minima di 40 (quaranta) anni e 15 (quindici) di appartenenza ininterrotta alla Associazione, i membri del Collegio dei Probiviri ed i loro supplenti;
- d) approvare eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio o a seguito di petizione sottoscritta da almeno un decimo dei Soci con firme autenticate;
- e) deliberare su tutti gli argomenti prospettati dal Consiglio o comunque posti all'ordine del giorno;
- f) nominare i Soci Onorari.

Nelle delibere assembleari di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri componenti il Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o i membri componenti il Collegio dei Revisori non hanno diritto al voto.

ARTICOLO 17

L'Assemblea decide a maggioranza semplice.

Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei votanti presenti.

ARTICOLO 18

Le votazioni si effettuano per scrutinio segreto o per voto palese; il primo modo è prescritto per l'attribuzione o rinnovo delle cariche sociali. Per controllare le votazioni il Presidente nomina due o più scrutatori fra i soci presenti.

ARTICOLO 19

Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale firmato dal Presidente e dagli scrutatori.

ARTICOLO 20

L'Associazione è retta da un Consiglio composto da nove membri. Nel suo seno il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente a scrutinio segreto ed attribuisce i vari incarichi.

Non possono essere eletti Consiglieri, Revisori e Probiviri, i soci aventi in corso provvedimenti disciplinari, i soci comunque sospesi e coloro che non siano in regola con i pagamenti delle quote e contributi.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione sportiva riconosciuta dal Coni, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 21

Il Presidente e gli otto Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 22

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, di tre Consiglieri, del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti purché non inferiori a cinque. Nel caso in cui non risulti una maggioranza di voti, il voto del Presidente prevale in ordine alla delibera.

ARTICOLO 23

Il Consigliere che si renda assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto con delibera del Collegio dei Probiviri ed è sostituito da un nuovo Consigliere da eleggersi in occasione della successiva convocazione Assemblea. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

La sostituzione nel modo anzidetto viene pure effettuata per i Consiglieri decaduti per altri motivi o che abbiano rassegnato le dimissioni.

Verificandosi in un unico contesto la decadenza o le dimissioni della maggioranza semplice dei componenti, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Nel caso in cui uno o alcuni Consiglieri neo eletti non accettassero l'incarico, la loro sostituzione avverrà immediatamente con coloro che seguono nella graduatoria delle stesse elezioni.

ARTICOLO 24

Il Consiglio dirige ed amministra l'Associazione ed in particolare:

- a) decide sulle domande di ammissione e di esonero temporaneo;
- b) decide sulla radiazione del Socio per morosità;
- c) emette i provvedimenti disciplinari a carico dei soci che avessero trasgredito alle norme statutarie, a quelle regolamentari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei delegati dei singoli settori, la cui sanzione sia limitata all'ammonizione scritta o all'ammenda nella misura non superiore ad 1/5 (un quinto) del massimo previsto dal regolamento; propone l'esercizio dell'azione disciplinare per le sanzioni più gravi e di esclusione al Collegio dei probiviri;
- d) predisporre annualmente i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) ordina le spese e convalida la liquidazione delle fatture;
- f) assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;
- g) dispone i programmi per le attività agonistico-sportive e può nominare i dirigenti e le Commissioni Sportive;
- h) indice le assemblee ed i referendum;
- i) dispone il regolamento per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti sociali;
- j) autorizza il Presidente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, a stipulare atti e contratti di acquisto, di vendita, di permuta di beni immobili;
- k) accetta donazioni e successioni, in quest'ultimo caso sempre con beneficio di inventario;
- l) determina le modalità e i tempi di pagamento delle tasse di associazione, delle quote annuali e dei contributi straordinari.

ARTICOLO 25

Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione.

ARTICOLO 26

Delle riunioni di Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 27

I Consiglieri sono responsabili verso l'associazione ai sensi dell'art. 18 del Codice Civile.

ARTICOLO 28

Non può essere nominato consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto che sia sottoposto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il socio sospeso nei pagamenti e il socio avente in corso provvedimenti disciplinari.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29

L'Organo di Controllo, se previsto dalla legge o nominato per scelta dalla Assemblea, può essere sia monocratico (Revisore Unico) che collegiale (Collegio dei Revisori) e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori è composto di n. 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, e fra di essi viene nominato il Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo controlla l'amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge dell'atto costitutivo ed accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

In caso di Collegio, il componente che si renda assente alle riunioni del Collegio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal Collegio stesso e sostituito da un membro supplente.

La sostituzione nel modo anzidetto viene pure effettuata per i Revisori decaduti per altri motivi o che abbiano rassegnato le dimissioni.

Nel caso che uno o più Revisori neo eletti, effettivi e supplenti, non accettassero l'incarico, la loro sostituzione avverrà immediatamente con coloro che seguono nelle specifiche graduatorie delle elezioni stesse.

ARTICOLO 30

Il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non può essere nominato revisore, e se eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 27, i parenti e gli affini dei consiglieri entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto continuativo di prestazione professionale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 31

Il Collegio Dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi durano in carica quattro anni.

Compiti dei Probiviri sono:

a) emettere, motivando, i provvedimenti disciplinari a carico dei soci che avessero trasgredito alle norme statutarie e regolamentari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei delegati dei singoli settori, con esclusione di quelli previsti dall'art. 24 lett. b) e c);

b) operare quale amichevoli compositori in ordine alle controversie sorte tra Soci;

c) deliberare l'esclusione dei Soci;

d) deliberare la decadenza, per le cause indicate nello Statuto e per quelle previste dalla legge, dei Consiglieri e dei Revisori.

Il Collegio decide inappellabilmente alla presenza dei tre suoi componenti. In assenza di uno o più Probiviri verranno convocati i supplenti. Nel suo seno il Collegio elegge il Presidente che avrà l'incarico di coordinatore e convocatore. Il Probiviro che mancasse senza giustificato motivo a due riunioni sarà dichiarato decaduto dal

Collegio stesso e sostituito dal Probiviro supplente che abbia acquisito il maggior numero di voti in sede di nomina assembleare. Qualora per dimissioni e decadenza dei componenti effettivi e supplenti non si potesse comporre il Collegio, la sostituzione sarà demandata alla prossima convocando Assemblea.

ARTICOLO 32

Gli incarichi del Presidente, Vice-Presidente, Consigliere, Revisore e Probiviro sono onorifici.

DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 33

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle tasse di ammissione;
- dalle quote sociali;
- dai contributi straordinari;
- da ogni altro introito che in qualsiasi modo provenga alla Associazione.

ARTICOLO 34

Tasse di ammissione, quote sociali e contributi sono determinati dall'Assemblea per ogni categoria di Soci.

In caso di recesso dalla Società o di perdita della qualifica di Socio per qualsiasi causa, non potranno essere chiesti rimborsi di quote associative o contributi versati di alcun genere.

E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione o riserve durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 35

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai trofei e premi;
- dagli impianti sportivi e da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
- da donazioni e successioni.

DURATA E SCIoglimento

ARTICOLO 36

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 37

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria, convocata col solo mezzo della comunicazione con lettera raccomandata ad ogni singolo Socio e con l'approvazione di non meno di 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Tale assemblea dovrà deliberare di devolvere il proprio patrimonio ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

NORME FINALI

ARTICOLO 38

Nel caso di vertenza giudiziaria il Foro competente è quello di Cremona.

ARTICOLO 39

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge, dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione sarà affiliata e le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.TI: GUADAGNOLI ALBERTO

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

